

SCHEMA CONVENZIONE PER TUTELA E LA GESTIONE DELLE COLONIE FELINE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CABELLA LIGURE (AL) PER L'ANNO 2026

L'anno duemilaventisei (2026) addì _____ del mese di _____ in _____, presso la sede dell'Amministrazione Comunale sono comparsi i signori:

-, nato a....., il....., Dirigente del Settore Tecnico che interviene, ai sensi dell'art. 107, terzo comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in nome e per conto del Comune di Cabella Ligure con sede,;
- Il sig., nato a il, legale rappresentante dell'associazione (in seguito denominata anche Associazione) con sede legale inVia(codice), che interviene in nome e per conto dell'Associazione medesima.

Premesso che:

- Con deliberazione n. 43 del 4 novembre 2025 la Giunta Comunale di Cabella Ligure ha approvato il progetto "Vita libera, vita protetta – Gestione sostenibile delle colonie feline nel Comune di Cabella Ligure "finalizzato a promuovere il benessere animale e la gestione sostenibile della popolazione felina randagia, contrastando la proliferazione incontrollata attraverso azioni concrete e integrate di sterilizzazione, censimento, alimentazione, tutela e sensibilizzazione.
- Con la medesima deliberazione ha demandato all'Ufficio Tecnico, Geom.M. Bocca, quale responsabile del Servizio, l'esecuzione degli adempimenti necessari relativi alla realizzazione del progetto
- Con determina del responsabile dell'Ufficio Tecnico (n.... del....) è stata avviata una procedura per l'individuazione di un'associazione di volontariato avente comprovata competenza ed esperienza nella gestione delle colonie feline con cui stipulare una convenzione per l'affidamento di alcune specifiche attività di gestione delle colonie feline identificate dal Comune di Cabella
- L'Associazione _____ con sede in _____
Via _____ n. _____ Codice Fiscale _____, è stata individuata come soggetto idoneo allo svolgimento delle attività di tutela e gestione delle colonie feline presenti nel territorio comunale;
- L'associazione è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) dal _____ al _____
n. _____ e non sono in corso procedure di cancellazione;

TUTTO Ciò PREMESSO

Le parti come dinnanzi costituite addivengono alla stipulazione di quanto segue:

ART.1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le principali attività per la gestione delle colonie feline consisteranno nel:

- Sovraintendere alla gestione delle colonie feline identificate dal Comune di Cabella assicurando il coordinamento e la formazione dei volontari referenti di colonia (designati dal Comune e iscritti all'associazione stessa), in particolare per le attività di cattura finalizzata alla sterilizzazione, e aggiornando l'elenco dei recapiti telefonici e postali per le comunicazioni di servizio;
- sottoporre i gatti a intervento di sterilizzazione nel più breve tempo possibile;
- garantire la necessaria osservazione post-operatoria al fine di reinserire i felini nelle colonie di origine;

- compilare una scheda di accompagnamento di avvenuto intervento con tutte le indicazioni del felino e della colonia di appartenenza;
- identificare i gatti al momento della sterilizzazione tramite inserimento sottocutaneo di microchip registrando nel sistema informatizzato dell'anagrafe degli animali da affezione il microchip apposto e segnalandolo contestualmente al Servizio Veterinario dell'ASL AL per la connessione in anagrafe con la colonia di origine;
- intervenire in emergenza qualora di presentino problematiche particolari di carattere sanitario o sociale;
- rilicare i felini che per diverse motivazioni non possono rimanere sul territorio di origine;
- valutare periodicamente, con cadenza almeno semestrale, i risultati dell'attività svolta documentandoli con apposita relazione da presentare al Comune;
- segnalare al Comune ogni necessità connessa al randagismo felino con specifica comunicazione scritta
- organizzare e/o partecipare alle iniziative di sensibilizzazione sul tema del randagismo previste dal progetto e rivolte alla popolazione residente e ai villeggianti.

ART. 2 – DURATA E VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e per il periodo di anni 1 (uno).

L'amministrazione Comunale, al fine di garantire una continuità dell'attività svolta, avrà la facoltà di prorogare la presente convenzione col consenso dell'associazione convenzionata.

ART.3 – COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna affinché le attività di cui alla presente convenzione siano rese con continuità per il periodo stabilito o fino ad esaurimento delle risorse stanziate e, a tal fine, nomina quale responsabile a garanzia della corretta esecuzione dell'attività il/la Sig./Sig.ra _____, residente in _____ che dispone i programmi operativi per la realizzazione delle attività e ne verifica l'andamento.

L'associazione si impegna a mettere a disposizione del Comune tutta la documentazione relativa alle attività svolte.

ART.4 – COMPITI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- fornire il proprio supporto tecnico per la realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione;
- favorire la realizzazione da parte dell'Associazione di opportune iniziative per promuovere e per diffondere la corretta informazione alla cittadinanza sulla tutela delle colonie feline, sulla prevenzione degli abbandoni e sull'incoraggiamento delle adozioni dei gatti trovati abbandonati.

Il Comune vigila, inoltre, sul corretto svolgimento delle attività convenzionate.

Il Comune curerà il coordinamento delle iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte alla popolazione residente e ai villeggianti svolte in collaborazione con la rete di associazioni operanti nel territorio comunale

ART.5 – RIMBORSO SPESE

Il Comune corrisponderà all'Associazione un rimborso spese annuo onnicomprensivo per un importo massimo pari ad €. 10.000,00 iva compresa.

La liquidazione del rimborso spese dovuto dal Comune all'Associazione avverrà con cadenza semestrale, a seguito della presentazione, da parte dell'Associazione, di apposita relazione sulle

attività effettivamente svolte e della documentazione delle spese effettivamente sostenute per realizzare le attività oggetto della presente convenzione.

Il Comune non riconoscerà, in nessun caso e per nessuna evenienza, all'Associazione rimborsi spese per importi superiori ai suddetti € 10.000,00.

Art. 6 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni e altro che dovessero derivare all'Associazione nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. Sono inoltre a carico dell'Associazione tutti gli obblighi assicurativi per il personale impegnato nell'effettuazione delle attività di cui alla presente convenzione.

L'Associazione risponderà direttamente della sicurezza ed incolumità dei propri operatori e dei danni che potrebbero subire terzi e/o cose, anche dell'Amministrazione, durante la esecuzione delle attività.

ART. 7- RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Il Comune avrà facoltà di risolvere la convenzione in danno all'Associazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC e con eventuale richiesta del danno subito, in caso di grave inadempimento delle prestazioni di cui alla convenzione. L'Associazione avrà facoltà, altresì, di risolvere la Convenzione per eventi o circostanze non prevedibili al momento della stipula della presente, tramite invio di comunicazione scritta a mezzo Raccomandata A/R o PEC e senza che il Comune abbia nulla a pretendere dall'Associazione stessa.

ART. 8 - STIPULA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. La presente convenzione è esente da imposta e registro ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L. 266/91.

ART. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali forniti dalle Parti sono tutelati dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e sue successive modificazioni e integrazioni e pertanto saranno utilizzati al fine esclusivo dell'integrale esecuzione della presente Convenzione. Le Parti autorizzano altresì il trattamento dei dati da parte di soggetti terzi al solo scopo di dare esecuzione alla convenzione e/o adempiere agli obblighi di legge, regolamenti, direttive comunitarie e disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.

ART. 10 - LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE E NORME DI RINVIO

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

Per ogni controversia derivante dalla presente Convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Alessandria.

Per tutto quanto non espressamente regolato nella presente convenzione, si applicano le norme del Codice Civile e le normative vigenti in materia.

Cabella Ligure, lì _____
Le~~o~~o, approvato e sottoscritto.